REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1686 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2020

che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA.

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (¹) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 maggio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (²) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2020 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

- (2) I prodotti soggetti a registrazione («il prodotto in esame») sono costituiti da prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti «tagliati su misura» e in «nastri stretti»), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Questi prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
- (3) Non sono soggetti a registrazione: i) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati; ii) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido; iii) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e iv) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2. DOMANDA

- (4) Il 17 settembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame fossero sottoposte a registrazione ai fini dell'applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.
- (5) Le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni in risposta alla richiesta: il governo turco, il consorzio di utilizzatori (utilizzatori), i gruppi Colakoglu ed Erdemir e Habas (produttori esportatori), l'associazione turca degli esportatori di acciaio («ÇİB») e l'associazione turca dei produttori di acciaio («TCUD»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 166 del 14.5.2020, pag. 9.

IT

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Il denunciante ha sostenuto che, sulle base delle ultime statistiche disponibili, si era rilevato un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all'apertura dell'inchiesta, il che avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore dei dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che sussistevano precedenti di dumping dalla Turchia per un periodo prolungato e che gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dalla Turchia.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul pregiudizio presunto

- (9) Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Turchia siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 4 % all'8 %, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping.
- (10) La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all'industria dell'Unione, compreso l'andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell'industria stessa.
- (11) Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell'avviso di apertura pubblicato il 14 maggio 2020. Essendo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati del dumping, della sua portata e del presunto pregiudizio (3).
- (12) Come indicato al considerando 5, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione. Per quanto riguarda il primo criterio, il governo turco, Habas, la ÇİB e i gruppi Colakoglu ed Erdemir hanno sottolineato che la semplice apertura di un'inchiesta antidumping non significa di per sé che si verifichino effettivamente pratiche di dumping, in quanto alcune inchieste (anche riguardanti la Turchia) sono chiuse senza l'istituzione di dazi. Si tratterebbe piuttosto di una «asserzione unilaterale». Un importatore non può quindi essere informato di fatti («le pratiche di dumping») che l'inchiesta non ha ancora accertato. Il governo turco, Habas e la ÇİB hanno inoltre contestato taluni elementi di prova aggiuntivi addotti nella domanda da Eurofer, compresa l'affermazione secondo cui l'amministratore delegato di un produttore esportatore turco era informato dell'imminente inchiesta antidumping e il fatto che le importazioni del prodotto in esame fossero soggette a misure di difesa commerciale nei paesi terzi. Da ultimo la TCUD ha osservato che alcune delle affermazioni di Eurofer relative alle misure antidumping nei confronti delle importazioni turche del prodotto in esame non erano state descritte in modo veritiero nelle osservazioni presentate. A tale riguardo la TCUD ha sostenuto che un'impresa è stata esentata dalle misure statunitensi a seguito di un ricorso dinanzi ai giudici competenti e che un altro paese terzo (il Marocco) ha abolito i dazi antidumping nei confronti della Turchia a seguito della decisione di un panel dell'OMC.

⁽³⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa Stemcor/Commissione europea, punto 56.

- (13) L'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base dispone che il prima possibile a partire dall'avvio di un'inchiesta, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. L'obiettivo principale della registrazione, in questo caso, è consentire la possibilità di istituire retroattivamente misure provvisorie fino a 90 giorni prima della loro applicazione in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Alla luce di tale disposizione, la Commissione non può registrare le importazioni dopo l'avvenuta istituzione di un dazio provvisorio.
- (14) Se, come suggerito da alcune parti, fosse possibile procedere con la registrazione solo in seguito a risultanze di dumping emerse da un'inchiesta, allora una tale inchiesta, per definizione, non potrebbe mai aver luogo prima dell'istituzione di dazi provvisori. Tale approccio priverebbe completamente lo strumento di registrazione del proprio effetto utile (4). La Commissione deve pertanto decidere se registrare o meno le importazioni prima che sia istituito un dazio provvisorio. A tale riguardo la Commissione ha osservato che, nella fase in cui il denunciante ha presentato la domanda di registrazione, le migliori informazioni disponibili erano quelle contenute nella denuncia; come previsto nell'avviso di apertura, la Commissione ha avviato l'inchiesta antidumping sulla base di tali informazioni, le quali hanno indicato l'esistenza di elementi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto infondate. Inoltre, alla luce di tali risultanze, la Commissione non ha dovuto valutare gli elementi di prova aggiuntivi di cui sopra riguardanti le importazioni dei produttori esportatori turchi in paesi terzi né le relative argomentazioni.
- (15) La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2. Ulteriore sostanziale aumento delle importazioni

- (16) La Commissione ha analizzato questo criterio sulla base dei dati statistici relativi al prodotto in esame disponibili nella banca dati Surveillance 2. Per accertare se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale dopo l'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha innanzitutto definito i periodi di tempo da confrontare. Da un lato, essa ha valutato i dati relativi alle importazioni dalla Turchia a seguito dell'apertura dell'inchiesta antidumping (ossia il momento in cui gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto essere informati, delle pratiche di dumping) fino al periodo più recente, ossia da giugno a metà ottobre 2020. Dall'altro, la Commissione ha calcolato le importazioni turche per lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta (5) (ossia da giugno a metà ottobre 2019) e il volume medio mensile delle importazioni durante l'intero periodo dell'inchiesta.
- (17) La Commissione ha ritenuto che, in questo caso, un confronto tra il volume medio mensile delle importazioni successivamente all'apertura dell'inchiesta e il volume medio mensile delle importazioni turche durante l'intero periodo dell'inchiesta non sarebbe stato sufficiente per valutare se si fosse verificato un aumento sostanziale delle importazioni alla luce degli sviluppi del mercato e dell'effetto di accumulo delle scorte derivante dalle misure di salvaguardia in vigore riguardanti il prodotto in esame. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno basare la sua determinazione sul confronto tra il volume medio mensile delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta e lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta, per meglio riflettere la potenziale influenza delle misure di salvaguardia in vigore sull'andamento dei flussi delle importazioni dalla Turchia nel periodo esaminato (6). Il confronto tra i volumi delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta e i volumi delle importazioni nello stesso periodo dell'anno precedente terrebbe inoltre debitamente conto degli eventuali effetti stagionali (7).
- (18) Per quanto concerne l'influenza delle misure di salvaguardia sui flussi delle importazioni turche, la Commissione ha osservato che per tutto il 2019 (il periodo dell'inchiesta) le importazioni turche del prodotto in esame sono state influenzate da numerosi adeguamenti al funzionamento delle misure di salvaguardia che hanno inciso sull'andamento delle esportazioni dalla Turchia.

⁽⁴⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa Stemcor/Commissione europea, punto 33.

⁽⁵⁾ L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

^(*) Le importazioni dalla Turchia del prodotto in esame sono soggette a misure di salvaguardia dalla metà di luglio 2018 (nell'ambito della categoria di prodotti 1). I contingenti tariffari nell'ambito delle misure di salvaguardia sono gestiti trimestralmente. Pertanto, mettendo a confronto gli stessi periodi, la tendenza sarà meno condizionata dalle numerose modifiche apportate alla gestione dei contingenti tariffari nel corso dell'intero periodo dell'inchiesta, pari a un intero anno (2019), dal momento che nel corso del 2019 la Turchia è stata soggetta a tre diversi regimi nell'ambito del sistema di gestione dei contingenti tariffari.

⁽⁷⁾ La Commissione ha osservato che nel periodo estivo il prodotto in esame presenta sistematicamente un calo di consumi rispetto al periodo precedente. I periodi utilizzati dalla Commissione in questo caso eliminerebbero quindi ogni distorsione per quanto riguarda i possibili effetti stagionali.

- (19) In primo luogo, il mese di gennaio 2019, quello in cui le importazioni turche del prodotto in esame hanno registrato i risultati di gran lunga migliori, ha coinciso con l'ultimo mese delle misure di salvaguardia provvisorie. A tale riguardo, sul mercato vi era incertezza in merito alla forma che avrebbero assunto le misure definitive. La Commissione ha osservato che qualsiasi volume di contingente tariffario in franchigia doganale non venduto entro la fine di tale mese non sarebbe stato riportato al periodo successivo, vale a dire che tali volumi sarebbero andati «persi». Una situazione analoga, ossia l'ultimo mese o gli ultimi mesi precedenti un nuovo periodo di applicazione delle misure, si è verificata nel trimestre febbraio-marzo 2019. In secondo luogo, nei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre 2019 si sono avute aperture di nuove partite di contingenti tariffari in franchigia doganale. Nell'ambito delle misure di salvaguardia applicate a determinati prodotti di acciaio, ogni apertura di contingenti tariffari ha generalmente portato all'importazione di grandi volumi nelle prime fasi di ciascun trimestre. Infine, nell'agosto 2019 la Commissione ha annunciato, nel quadro della prima inchiesta di riesame delle misure di salvaguardia del settore siderurgico, che avrebbe sottoposto le importazioni turche del prodotto in esame a un massimale del 30 % rispetto al contingente tariffario disponibile per la pertinente categoria di prodotti, favorendo così un aumento delle importazioni prima di tale cambiamento nella gestione del contingente tariffario.
- (20) La Commissione ha inoltre sottolineato che gli eventi di cui sopra hanno inciso sul flusso dei volumi delle importazioni, come indicato nelle statistiche. In particolare, nel 2019 i mesi di gennaio, marzo e settembre si collocano al primo, al secondo e al quarto posto in termini di volumi esportati mensilmente dalla Turchia (in alcuni casi risultano notevolmente superiori a ogni altro mese dell'anno in questione) (8). La Commissione ne ha concluso che tutte queste iniziative di regolamentazione nel quadro delle misure di salvaguardia del settore siderurgico hanno influenzato notevolmente il comportamento degli operatori del mercato e la tendenza dei flussi di importazione nel corso dell'anno.
- (21) In un periodo sostanzialmente più breve (tra giugno e metà ottobre), la situazione è stata meno condizionata dalle modifiche normative nella gestione del contingente tariffario. Pertanto la Commissione ha messo a confronto il volume medio mensile delle importazioni turche nel periodo da giugno a metà ottobre 2020 con il volume medio mensile delle importazioni nello stesso periodo dell'anno precedente, il 2019.
- (22) Dal confronto emerge che in questo periodo il volume medio mensile delle importazioni dalla Turchia è aumentato del 6 %.

Volume delle importazioni (media mensile)	Periodo dell'inchiesta (2019)	Giugno - metà ottobre 2019	Giugno-metà ottobre 2020	Scostamento	
				Giugno-metà ottobre 2020 vs periodo dell'inchiesta	Giugno-metà ottobre 2020 vs giugno-metà ottobre 2019 (¹)
Turchia (tonnel- late)	227 875	164 897	174 986	-23 %	+6 %

(¹) Questo confronto è considerato più appropriato, cfr. i considerando da 17 a 21.

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (23) La Commissione ha inoltre esaminato le tendenze delle importazioni nel periodo selezionato e nel rispettivo periodo nel corso del periodo dell'inchiesta al fine di accertare se in questo caso l'incremento del 6 % costituisse un aumento sostanziale delle importazioni. In particolare, la Commissione ha rilevato che nel settembre 2020 sono stati registrati volumi di importazioni dalla Turchia trascurabili. Tali volumi di importazioni così eccezionalmente esigui erano da imputare sostanzialmente al fatto che, nell'ambito delle misure di salvaguardia del settore siderurgico, la Turchia in quel mese aveva praticamente esaurito i suoi contingenti tariffari specifici per paese nella categoria di prodotti 1 (a cui appartiene il prodotto in esame) e pertanto avrebbe potuto esportare quantitativi rilevanti del prodotto in esame solo con l'applicazione di un dazio del 25 % (%). Il volume di importazioni eccezionalmente esiguo relativo al settembre 2020 ha ridotto in misura consistente il volume medio mensile delle importazioni nel periodo di riferimento scelto dalla Commissione per effettuare il confronto (da giugno a metà ottobre 2020). Al contempo, la Commissione ha osservato che esattamente nello stesso mese dell'anno precedente, ossia nel settembre 2019, si era registrato un volume molto elevato di importazioni in ragione del fatto che nell'ottobre 2019 sarebbero entrati in vigore gli adeguamenti previsti in seguito alla prima inchiesta di riesame delle misure di salvaguardia. Pertanto, in previsione di questo evento, durante il mese di settembre 2019 i produttori turchi hanno esportato quantitativi
- (24) Alla luce delle osservazioni contenute nel precedente considerando, la Commissione ha ritenuto che le importazioni nei mesi di settembre, rispettivamente 2019 e 2020, non fossero rappresentative e ha valutato anche i livelli delle importazioni senza includere quel mese in entrambi gli anni. Tale confronto ha confermato che gli aumenti dei

⁽⁸⁾ In effetti, il volume medio delle importazioni in questi mesi è più che doppio rispetto al volume medio delle importazioni dei restanti

⁽⁹⁾ In attesa della disponibilità della successiva partita di contingenti tariffari specifici per paese.

volumi di importazioni rispetto agli stessi mesi durante il periodo dell'inchiesta erano stati molto significativi. Ad esempio, mettendo a confronto il periodo giugno-agosto del 2020 con lo stesso periodo del 2019 si registrava un aumento del 44 %. Sarebbe emerso un sensibile incremento del 49 % anche confrontando il periodo da giugno a metà ottobre 2020 con lo stesso periodo del 2019, escludendo i mesi di settembre. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha concluso che in questo caso l'aumento delle importazioni è sostanziale.

- In merito a questo criterio il governo turco, Habas, la ÇİB, i gruppi Colakoglu ed Erdemir e il consorzio di utilizzatori di prodotti HRFS (dall'inglese «hot-rolled flat steel»: prodotti piatti laminati a caldo di acciaio) hanno contestato il periodo proposto dal denunciante per valutare se si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni. Per effettuare il confronto, tali parti hanno invece proposto periodi diversi che, a loro parere, dimostrerebbero che questo criterio non era soddisfatto. Habas e il consorzio di utilizzatori di prodotti HRFS hanno asserito che il confronto su base trimestrale tra gli stessi periodi del 2019 e il primo semestre del 2020, vale a dire i primi due trimestri di ciascun anno, avrebbe evidenziato un calo delle importazioni. La ÇİB e i gruppi Colakoglu ed Erdemir hanno sostenuto che il periodo scelto da Eurofer, ossia giugno-luglio 2020, non era rappresentativo in quanto troppo breve. La ÇİB e il consorzio di utilizzatori di HRFS hanno inoltre supposto che l'eventuale aumento delle importazioni sarebbe stato comunque la conseguenza dell'allentamento, nell'Unione, delle misure di confinamento legate alla pandemia di COVID-19, che ha coinciso con le prime fasi del periodo successivo all'apertura dell'inchiesta. La ÇİB ha sostenuto che la Commissione deve confrontare il volume delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta con il volume delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Essa ha inoltre affermato che le importazioni turche avrebbero presentato un calo costante nel periodo gennaio-maggio 2020 e che nei mesi di giugno e luglio 2020 sarebbero aumentate solo per tornare al «loro livello normale». Inoltre la ÇİB ha concluso che la Commissione dovrebbe ignorare i dati successivi all'apertura dell'inchiesta del giugno 2020 a causa dell'impatto della presunta situazione particolare di «post-quarantena». In tal caso, il confronto con la media mensile nel periodo dell'inchiesta mostrerebbe un aumento del 12 %, che non potrebbe essere considerato un «ulteriore aumento sostanziale» bensì un incremento «molto modesto». Per dimostrare che si sarebbe verificato un calo delle importazioni, altre parti hanno proposto di valutare le tendenze delle importazioni nei primi sette mesi (gennaioluglio) dei periodi 2017-2020, le tendenze delle importazioni nel periodo 2017-2020 (annualizzato) (10), la media mensile negli anni 2018 e 2019 rispetto alla media mensile nel periodo gennaio-luglio 2020, la media mensile del periodo gennaio-giugno 2018 e 2019 rispetto allo stesso periodo del 2020 e la media mensile nel periodo dell'inchiesta rispetto al volume delle importazioni nel mese di luglio 2020 (11). I gruppi Colakoglu ed Erdemir hanno inoltre contestato il fatto che la domanda non includesse i dati sulle importazioni tra la fine del periodo dell'inchiesta e l'apertura dell'inchiesta stessa, nonostante il lasso di tempo trascorso tra i due eventi.
- (26) Inoltre il consorzio di utilizzatori di HRFS ha sostenuto che la registrazione avrebbe ridotto il livello delle importazioni e causato una carenza di offerta che, a sua volta, avrebbe messo a repentaglio il funzionamento degli impianti di produzione di taluni utilizzatori stabiliti nell'Unione. Questo avrebbe perturbato il mercato e causato danni irreparabili agli utilizzatori indipendenti del prodotto in esame.
- (27) Tutte le parti interessate che hanno reagito alla domanda di registrazione di Eurofer hanno sostenuto che, a causa dell'impatto delle misure di salvaguardia del settore siderurgico sulla Turchia, quest'ultima non sarebbe in grado di aumentare ulteriormente le sue esportazioni nei prossimi mesi (ovvero quelli precedenti l'istituzione di misure antidumping provvisorie) e che pertanto la Commissione dovrebbe ignorare la domanda di registrazione.
- (28) Per quanto riguarda i diversi periodi proposti dalle parti, la Commissione rimanda alla motivazione e alle spiegazioni già fornite nella sezione 3.2. Una serie di argomentazioni a tale proposito giustificano comunque una confutazione specifica. In primo luogo, la Commissione osserva che, sebbene di solito confronti la media delle importazioni mensili di un periodo successivo all'apertura dell'inchiesta con i livelli medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, tale confronto potrebbe non essere sempre appropriato. Nel caso specifico, la Commissione ha constatato e spiegato nei considerando da 16 a 20 che, alla luce delle particolari condizioni di mercato relative alle importazioni oggetto dell'inchiesta, l'utilizzo della media delle importazioni dell'anno 2019 non rappresenta la base di confronto più appropriata.
- (29) In secondo luogo, la Commissione osserva che una delle proposte faceva riferimento alle tendenze risalenti a un periodo precedente l'apertura dell'inchiesta antidumping. Ciò sarebbe in contrasto con la risultanza secondo cui la conoscenza delle pratiche di dumping da parte della Turchia deriva dalla pubblicazione dell'avviso di apertura. Di conseguenza, al fine di valutare la fondatezza di una domanda di registrazione non deve essere presa in considerazione la tendenza delle importazioni risalenti a un periodo precedente al momento in cui un importatore avrebbe potuto essere informato dell'esistenza delle pratiche di dumping.

⁽¹⁰⁾ Consorzio di utilizzatori di HRFS.

⁽¹¹⁾ Gruppi Colakoglu ed Erdemir.

- (30) In terzo luogo, la Commissione osserva inoltre che, sebbene la domanda di Eurofer costituisca il punto di partenza per l'analisi, la Commissione deve comunque effettuare una propria analisi esaustiva. A tale proposito, la Commissione ha a disposizione una serie di dati per un periodo più recente rispetto a quello previsto da Eurofer nella domanda (nello specifico, fino alla metà di ottobre 2020) (12). La Commissione ha inoltre ritenuto più opportuno confrontare questa serie di dati con lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta, per le ragioni sopra illustrate.
- (31) Pertanto la Commissione non ritiene che le diverse proposte abbiano mostrato ragioni valide tali da renderle più adatte a valutare le tendenze delle importazioni rispetto a quelle esposte nella sezione 3.2. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
- (32) Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui, a causa delle misure di salvaguardia in vigore, non sussisterebbe in ogni caso alcun rischio di un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, la Commissione dissente per i motivi seguenti.
- (33) In primo luogo, la registrazione non pregiudica una decisione sulla riscossione retroattiva dei dazi antidumping provvisori. L'efficacia delle misure di salvaguardia nell'evitare un aumento delle importazioni fino all'istituzione di misure provvisorie dovrebbe essere valutata nel contesto di una possibile riscossione retroattiva delle misure (13).
- (34) In ogni caso la Commissione riconosce che, a seguito delle modifiche introdotte dalle misure di salvaguardia a decorrere dal 1º luglio 2020, la Turchia è stata soggetta a un contingente tariffario specifico per paese i cui volumi trimestrali sono definiti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 (14). Se tali volumi sono esauriti, la Turchia è comunque ancora autorizzata a continuare ad esportare verso l'Unione (15).
- (35) La Commissione comunque non concorda nel ritenere che questo fatto di per sé impedisca automaticamente un aumento sostanziale delle importazioni turche prima dell'istituzione di eventuali dazi antidumping provvisori. Ciò in ragione del fatto che, al più tardi al momento di istituire i dazi provvisori, ossia entro la metà di gennaio 2021, saranno state svincolate per la Turchia due partite di contingenti tariffari specifici per paese in franchigia doganale (16). Inoltre, qualsiasi confronto conclusivo tra i volumi delle importazioni, volto a valutare se la riscossione retroattiva di dazi sia giustificata, potrebbe anche comprendere un periodo precedente a quello in cui la Turchia è stata soggetta a un contingente tariffario specifico per paese, come illustrato ai considerando 18 e 19. Pertanto in questa fase non vi è alcuna prova del fatto che i volumi complessivi che la Turchia potrebbe esportare in franchigia doganale (e con un dazio del 25 %) fino all'istituzione di misure antidumping provvisorie non possano essere considerati un ulteriore aumento sostanziale. La Commissione sarà comunque in grado di trarre conclusioni in merito solo in caso di istituzione di dazi antidumping definitivi al termine dell'inchiesta in corso.
- (36) La Commissione respinge pertanto le argomentazioni secondo cui, a causa delle misure di salvaguardia in vigore, dovrebbe essere escluso un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni.
- (37) Da ultimo, la Commissione sottolinea che l'osservazione formulata dal consorzio di utilizzatori in merito all'impatto della registrazione sull'offerta del prodotto in esame e sugli utilizzatori indipendenti non rientra nell'ambito dei requisiti di legge che devono essere valutati al momento di decidere sulla registrazione delle importazioni. Pertanto, in questa fase del procedimento la Commissione non si pronuncia in merito.
- (38) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (39) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Turchia a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo.
- (40) Come stabilito nella sezione 3.2, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.
- (12) La domanda di registrazione di Eurofer ha preso in considerazione solo i dati relativi ai mesi di giugno e luglio 2020.
- (13) Ciò avviene quando sono disponibili i dati delle importazioni per il pertinente periodo da valutare al fine di determinare se una riscossione retroattiva dei dazi sia giustificata o meno.
- (¹⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).
- (15) Con un dazio del 25 % fino all'apertura della partita successiva del contingente tariffario nel trimestre successivo.
- (16) Corrispondenti rispettivamente ai trimestri ottobre-dicembre 2020 e gennaio-marzo 2021.

IT

(41) Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame. A tale proposito, i prezzi all'importazione dalla Turchia verso l'Unione nel periodo giugno-metà ottobre 2020 sono diminuiti in media del 13 % rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 14 % rispetto alla media mensile del periodo dell'inchiesta.

Periodo	PI (2019)	Giugno-metà ottobre 2019	Giugno-metà ottobre 2020	Scostamento	
				Giugno-metà ottobre 2020 vs PI	Giugno-metà ottobre 2020 vs giugno-metà ottobre 2019
Prezzo medio unitario (EUR/tonnellata)	493	488	422	-14 %	-13 %

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (42) L'ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell'apertura del procedimento potrebbe, alla luce della sua collocazione nel tempo, del volume e di altre circostanze, come la politica dei prezzi dei produttori esportatori, compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.
- (43) La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

4. PROCEDURA

- (44) La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.
- (45) Tutte le parti interessate sono invitate a manifestare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate a condizione che queste ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. **REGISTRAZIONE**

- (46) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (47) L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping.
- (48) Secondo le asserzioni contenute nella denuncia che ha portato all'apertura dell'inchiesta antidumping, per il prodotto in esame i margini di dumping stimati sono compresi tra il 4 % e l'8 % e i livelli di eliminazione del pregiudizio oscillano tra il 10 % e il 25 %. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro può essere stimato al livello del margine di dumping più alto previsto in base alla denuncia, ossia l'8 % come percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(49) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17),

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

- 1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti «tagliati su misura» e in «nastri stretti»), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99 e originari della Turchia.
- 2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Tutte le parti interessate sono invitate a manifestare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN